

COMUNE DI RESIA
Provincia di Udine

**REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI NETTEZZA
URBANA**

CAPO I: NORME GENERALI

ART.1 : FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

1) Il presente Regolamento viene adottato, in virtù di quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982 n. 915 e successive modificazioni ed integrazioni e dal capo III del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 , n. 507 per i seguenti fini:

a - determinare il perimetro del territorio comunale entro il quale e' istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati nonché le norme atte a regolare detto servizio;

b - determinare il perimetro del territorio comunale entro il quale e' istituito il servizio di spazzamento dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei fiumi;

c - stabilire le norme atte ad assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi di smaltimento dei rifiuti urbani (conferimento, raccolta, spazzamento, trasporto) anche per quelli prodotti in aree non comprese nei perimetri di cui ai punti precedenti;

Le planimetrie inerenti le perimetrazioni sub a) e b) sono allegate al presente strumento normativo.

ART. 2: CAMPO DI APPLICAZIONE

Ove non diversamente specificato nell'articolato, le norme e prescrizioni del presente Regolamento si applicano:

- per quanto attiene alle disposizioni specifiche di disciplina dei pubblici servizi di smaltimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, entro i limiti delle zone all'interno delle quali sono istituiti i servizi medesimi;

- per quanto attiene alle norme finalizzate alla tutela igienico-sanitaria dell'ambiente e della cittadinanza nonché al

proseguimento degli obiettivi di cui alle lettere b) e d) dell'art.8 del DPR n. 915/82 all'interno del territorio comunale.

ART. 3: RIFIUTI ESCLUSI DALLA DISCIPLINA DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento non si applica:

- a) ai rifiuti radioattivi disciplinati dalle norme del DPR 13 febbraio 1964, n. 185 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali e dello sfruttamento delle cave;
- e) alle carogne ed ai materiali fecali ed altre sostanze utilizzate nell'attività agricola;
- d) agli scarichi disciplinati dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni;
- e) alle emissioni nell'aria soggette alla disciplina di cui alla legge 13 luglio 1966, n. 615, ai suoi regolamenti di esecuzione, nonché al D.P.R. 24.05.1988, n.ro 203, ed alle successive leggi;
- f) agli esplosivi;
- g) ai rifiuti speciali tossici e nocivi e speciali non assimilati agli urbani derivanti da attività¹ industriali, artigianali, commerciali e di servizi, che debbano provvedere in proprio allo smaltimento.

ART. 4: CONTENUTI DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina:

- 1) le modalità di espletamento dei pubblici servizi di smaltimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, gli obblighi dei produttori e conferitori di tali rifiuti, nonché le norme atte a garantire la tutela igienico-sanitaria dell'ambiente, della cittadinanza e degli addetti in ogni fase alla gestione dei rifiuti;
- 2) le modalità di espletamento del pubblico servizio di spazzamento inerente all'asporto, alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni, i divieti e gli obblighi annessi alla produzione di rifiuti urbani esterni;
- 3) le delimitazioni, dei perimetri all'interno dei quali sono istituiti rispettivamente il servizio di raccolta dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati, il servizio di spazzamento e asporto dei rifiuti urbani esterni;
- 4) ogni altra disposizione concernente la tutela igienico-sanitaria della cittadinanza e la salubrità dell'ambiente in connessione con la produzione, detenzione e con diverse fasi dello smaltimento dei rifiuti;

5) le norme atte a garantire, fin dal conferimento, un distinto ed adeguato smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi, dei rifiuti non destinabili agli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti urbani pericolosi;

6) i principi e le disposizioni atte a favorire, fin dal conferimento, il recupero dei materiali da destinarsi al riciclo o alla produzione di energia.

ART. 5: PRINCIPI GENERALI E CRITERI DI COMPORTAMENTO

L'intero ciclo dello smaltimento dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse, sottoposto alla osservanza dei seguenti principi generali:

1) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

2) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

3) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;

4) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;

5) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità e di efficienza, sistemi tendenti a riciclare e riutilizzare i rifiuti e recuperare da essi materiali ed energia;

6) devono essere favorite le forme organizzative e di gestione dei servizi ai fini di limitare la produzione dei rifiuti.

Il Comune provvederà ad attuare raccolte differenziate intese al recupero di materiale ed energia anche con il coinvolgimento del cittadino utente.

ART. 6: DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umane o da cicli naturali, abbandonato o di cui il detentore si disfi, o abbia deciso, o abbia l'obbligo di disfarsi. Agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento, i rifiuti sono classificati in:

1) Rifiuti urbani;

2) Rifiuti speciali;

3) Rifiuti speciali tossici e nocivi.

ART.7: RIFIUTI URBANI

I rifiuti urbani, agli effetti del presente Regolamento, sono costituiti da:

a) rifiuti urbani interni, non ingombranti, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere, ivi inclusi i locali dei fondi agricoli destinati ad uso abitativo, ai sensi dell'art. 2 comma 3 punto 1 del D.P.R, 915/82;

b) rifiuti urbani interni ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere, ai sensi dell'art. 2, comma 3 n. 2 del D.P.R. 915/82;

c) rifiuti urbani esterni, di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private, comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei fiumi, ai sensi dell'art. 2 comma 3 n. 3 del D.P.R. 915/82;

d) rifiuti speciali indicati al n. 1 punto 1.1.1. lett. a) della Delibera del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, dichiarati assimilati ai rifiuti urbani dall'art. 39, comma 1, della legge 22 febbraio 1994 n. 146 elencati nell'allegato A del presente Regolamento, ivi compresi gli accessori per l'informatica, ai sensi dell'art. 39, comma 1 della citata legge n. 146/1994;

e) i rifiuti speciali assimilati agli urbani provenienti da strutture sanitarie;

f) i rifiuti urbani pericolosi, come indicati al paragrafo 1.3 della deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del DPR n. 915/82, e precisamente:

- pile e batterie

- prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F";

- prodotti farmaceutici.

ART. 8: RIFIUTI SPECIALI

I rifiuti speciali comprendono:

1) residui derivanti da lavorazioni industriali non inclusi nella lettera d) del precedente articolo;

2) residui derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi, non inclusi nella lettera d) del precedente articolo, inclusi quelli derivanti dall'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze, ai sensi dell'art. 10-bis del decreto legge 31 agosto 1987 n. 3161, convertito con modificazioni in legge 29 ottobre 1987 n. 441, e con esclusione delle carogne e delle materie fecali ed altre sostanze utilizzabili nell'attività agricola. Sono altresì esclusi in quanto considerati

rifiuti urbani interni, i residui dei locali destinati ad abitazione del conduttore e/o proprietario del fondo ed ogni altro locale destinato ad uso abitativo, i quali restano classificati ad ogni effetto di legge rifiuti urbani interni, ai sensi dell'art. 8 comma 2, del decreto legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito con modificazioni in legge 27 gennaio 1989, n. 20;

3) i residui inerti, da smaltire in discarica di II Cat. tipo A:

- a) sfridi di materiale da costruzione;
- b) materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi;
- e) materiali ceramici cotti;
- d) vetri di tutti i tipi;
- e) rocce materiali litoidi da costruzione;

4) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;

5) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti, il cui smaltimento e' disciplinato dall'art. 15 del DPR 915/82;

6) i residui dell'attività di trattamento dei rifiuti e quelli derivanti dalla depurazione degli effluenti;

7) i rifiuti non assimilabili agli urbani provenienti da strutture sanitarie, con ciò intendendo tutte le strutture pubbliche e private che, nell'ambito delle disposizioni dettate dalla legge 833 del 1978 sul servizio sanitario nazionale, erogano in forma organizzata e continuativa le prestazioni sanitarie per il raggiungimento degli obiettivi, di cui all'art. 2 della legge 833. (Vedansi art. 1 comma 2-ter del D.L. 14 dicembre 1988 n. 527 convertito in L. 10 febbraio 1989 n. 45 e D.M. 25 maggio 1989).

ART. 9: RIFIUTI SPECIALI TOSSICI E NOCIVI

I rifiuti speciali tossici e nocivi comprendono i rifiuti speciali di cui all'art. 2 comma, 4, lett. 1) 2) e 5) del D.P.R. 915/82 che abbiano i requisiti fissati al punto 1.2 della Delibera del Comitato, richiamata nell'allegato B al presente regolamento.

ART. 10: DEFINIZIONE E NATURA DELLO SMALTIMENTO

Per smaltimento si intende il complesso delle attività sotto definite:

1) conferimento: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono temporaneamente accumulati e successivamente consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore;

- 2) Raccolta: le operazioni di prelievo e collettamento dei rifiuti fino all'accumulo in apposita attrezzatura od impianto;
- 3) Spazzamento: le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque non soggette ad uso pubblico, nei fossi e sulle rive dei corsi d'acqua;
- 4) Stoccaggio provvisorio: ammasso temporaneo in attesa di una successiva operazione di smaltimento;
- 5) Cernita: le operazioni di selezione dei materiali di rifiuto ai fini del riciclaggio, riutilizzazione o recupero degli stessi;
- 6) Trasporto: le operazioni di trasferimento dei rifiuti al luogo di trattamento;
- 7) Trattamento intermedio: le operazioni di trasformazione necessaria per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, compreso l'incenerimento;
- 8) Trattamento finale: il deposito e la discarica sul suolo o nel suolo dei rifiuti.

ART. 11: ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEL COMUNE

1) competono obbligatoriamente al Comune, in regime di privativa, le operazioni di raccolta, spazzamento, trasporto e trattamento dei rifiuti classificabili nelle seguenti categorie:

- tutti i rifiuti urbani (rifiuti interni ingombranti e non ingombranti, rifiuti esterni, rifiuti pericolosi);
- i residui dell'attività del trattamento dei rifiuti urbani e della depurazione di acque di scarico urbane;
- i rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani;

2) Detta attività viene svolta dal Comune direttamente ovvero mediante concessione ad enti od imprese specializzate, autorizzate ai sensi dell'art. 6 lettera d) del D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915.

ART. 12: ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

Competono ai produttori di rifiuti urbani e di quelli speciali assimilati agli urbani tutte le attività di conferimento previste nel presente Regolamento per detti rifiuti.

CAPO II: NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INTERNI E SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI.

ART. 13: DEFINIZIONE DELLE ZONE DI RACCOLTA

Ai sensi dell'art. 59 del D. Lgs. 507/1993, l'allegato planimetrico C, costituente parte integrante del presente regolamento, identifica graficamente le aree di espletamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati, eventualmente distinte per frequenza del servizio.

ART. 14: AGGIORNAMENTO E MODIFICHE DELLE ZONE DI RACCOLTA

I perimetri delle zone di raccolta di cui al precedente comma, successivamente alla data di approvazione del presente Regolamento, vengono aggiornati e modificati con deliberazione del Consiglio Comunale.

ART. 15: ORGANIZZAZIONE DEL PUBBLICO SERVIZIO

1) Le zone di raccolta di cui al precedente articolo, sono definite con l'obiettivo di estendere al massimo numero di utenti potenziali la possibilità di usufruire del servizio, compatibilmente con i livelli tecnico - organizzativi ed i principi di economicità.

2) Il servizio è pertanto garantito:

- a tutta l'area urbana ed alla sua periferia insediata;

- a tutti i centri frazionali;

-a tutti i nuclei abitativi più significativi;

-a tutti i centri commerciali e produttivi integrati:

3) Si intendono anche compresi nell'area di espletamento del servizio, tutti gli edifici compresi entro la distanza di metri 200 dai punti di conferimento disposti all'esterno si intendono altresì coperti dal pubblico servizio gli edifici abitativi agricoli dei quali risulti effettivamente all'interno dell'area di espletamento del servizio di raccolta anche il solo imbocco del relativo stradello poderale o vicinale d'accesso.

4) Il servizio da luogo alla pubblica disponibilità di idonei contenitori oggetto di periodico svuotamento e/o asporto con frequenza trisettimanale anche nel caso di festività infrasettimanali;

5) Il Comune provvede ad allestire un centro di conferimento diretto, oggetto di stoccaggio

provvisorio, aperto al pubblico in orari e giorni prestabiliti, dotato di contenitori idonei alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani interni ed ingombranti.

ART. 16: COMPETENZE DEL GESTORE DEL SERVIZIO

1) Se le attività di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati vengono esplicate mediante affidamento in gestione ad enti od imprese specializzate, fermi restando i poteri di controllo, indirizzo e verifica dei risultati in termini di efficienza, efficacia ed economicità in capo al Comune, l'organizzazione operativa e la definizione delle modalità di erogazione dei servizi inerenti alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati, costituisce precipua competenza del gestore del servizio.

2) In tal senso il gestore del servizio:

a) provvede a definire eventuali articolazioni relative alle modalità organizzative del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani, con particolare riferimento ai rifiuti urbani interni ingombranti, ai residui di potatura e sfalcio dei giardini privati, nonché ai rifiuti urbani pericolosi;

b) determina le più idonee caratteristiche dei contenitori destinati al conferimento dei rifiuti in relazione alla struttura ed alle caratteristiche insediative del territorio servito all'ottimale utilizzazione del personale e dei mezzi impiegati per la raccolta;

c) stabilisce numero e ubicazione dei contenitori, frequenza ed orari delle operazioni di svuotamento ed asporto, che dovranno avvenire con scadenza almeno bisettimanale nel corso della stagione invernale e trisettimanale durante la stagione estiva.

d) assicura l'igienicità dei contenitori e la tutela igienico-sanitaria della cittadinanza attraverso periodici interventi di lavaggio e disinfezione dei cassonetti e relative piazzole di sedime, interventi da attuarsi, di norma, con le modalità stabilite negli artt. 18, 19 e 20 del presente Regolamento;

e) promuove l'innovazione tecnologica del servizio di raccolta e garantisce l'idoneità ed il rinnovo dei contenitori e mezzi operativi.

3) Per l'esercizio delle competenze di cui ai precedenti punti a), b) e c) il gestore del servizio acquisisce il preventivo parere del competente ufficio comunale.

ART. 17: CARATTERISTICHE E COLLOCAZIONE DEI CONTENITORI

1) I contenitori per il conferimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani, sono costituiti da cassonetti della capacità di mc. 0,800.

2) I contenitori destinati ad accogliere i rifiuti urbani interni e speciali assimilati devono

essere collocati ad una distanza non superiore a metri 150 dalle utenze servite, a cura del concessionario del servizio in accordo con la competente autorità comunale.

3) Distanze superiori, in ogni caso non eccedenti i 180 metri, sono ammesse nelle zone urbane periferiche in cui si sia dato luogo l'aumento della capacità dei contenitori nonché nelle aree periferiche ove la distanza può raggiungere i 200 metri dagli stradelli di accesso alle singoli utenze.

In corrispondenza degli agglomerati urbani a forte lone commerciale, le distanze dei contenitori devono, contro, essere adeguatamente diminuite in funzione delle esigenze dell'utenza servita.

5) I cassonetti sono sistemati, di norma, sul suolo pubblico in apposite piazzole opportunamente allestite per impedire lo scorrimento dei cassonetti stessi e per ottimizzare le operazioni di svuotamento e di lavaggio, evitando intralci alla circolazione veicolare e pedonale.

6) Gli strumenti urbanistici attuativi e i progetti per la costruzione o la sistemazione di strade devono prevedere le piazzole di cui sopra;

7) I cassonetti devono essere costruiti in materiale resistente che riduca al massimo la rumorosità durante lo svolgimento delle operazioni di raccolta, permetta una rapida ed efficace pulizia e sia resistente agli incendi. Sono normalmente dotati di ruote e di bracci per agevolare il sollevamento da parte degli automezzi adibiti alla raccolta, nonché di comando a pedale o manuale per permettere agevolmente l'apertura e di segnalazioni visive esterne del tipo catarinfrangente trasversale.

ART. 18: PULIZIA DEI CONTENITORI

1) Il gestore del servizio è tenuto alla scrupolosa conservazione dei vari tipi di contenitori installati sul territorio, nonché al loro lavaggio, alla disinfezione, alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria (e al rinnovo periodico).

2) Il lavaggio e la disinfezione dei contenitori sono effettuati, utilizzando automezzi appositamente attrezzati. Il liquido proveniente dalle predette operazioni è opportunamente raccolto e conferito ad impianto di depurazione autorizzato.

3) Il gestore del servizio assicura la pulizia delle piazzole e delle aree di alloggiamento dei contenitori, provvedendo ad asportare i rifiuti ivi eventualmente rinvenuti o caduti.

4) Le operazioni di cui ai precedenti commi devono essere svolte senza arrecare danno alcuno ai contenitori ed ai fregi segnaletici e indicatori e sono a totale carico del gestore del servizio.

ART. 19: DISINFEZIONE DEI CONTENITORI

1) Per la disinfezione dei contenitori di conferimento dei rifiuti, devono essere impiegate esclusivamente sostanze regolarmente registrate, ai sensi delle vigenti leggi, presso il Ministero della Sanità.

2) Qualora la disinfezione dovesse risultare dall'impiego di metodi diversi dall'uso dei disinfettanti di cui al precedente comma, da parte del gestore del servizio dovrà essere prodotta ogni documentazione probante la validità del metodo proposto con riserva di esame ed accettazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

ART. 20: TERMINI DI INTERVENTO

1) Gli interventi di lavaggio e disinfezione dei contenitori per il conferimento dei rifiuti urbani interni e speciali assimilati e relative piazzole di sedime si attuano, di norma, con frequenza minima bimensile nel periodo giugno/settembre e con frequenza mensile nel resto dell'anno.

ART. 21: CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

1) Il conferimento dei rifiuti costituisce la fase con cui i rifiuti vengono temporaneamente accumulati dall'utente del servizio, il quale è tenuto a conservarli in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore e ad osservare le norme di seguito indicate:

a) il conferimento dei rifiuti urbani deve essere effettuato esclusivamente utilizzando i contenitori installati;

b) i rifiuti devono essere contenuti in appositi involucri protettivi, salvo che si tratti di beni durevoli non ingombranti ed imballaggi il cui volume deve essere comunque ridotto dal produttore per consentire un ragionevole utilizzo dei contenitori;

c) i produttori che usano sacchi di plastica unifamiliari prestano particolare attenzione per evitare che frammenti di vetro, oggetti taglienti od appuntiti possano causare danni agli operatori addetti al servizio di raccolta;

d) tutti i residui, esclusi quelli liquidi o semisolidi, provenienti dalla preparazione dei cibi come pure gli avanzi degli stessi, devono conferiti nei contenitori soltanto se ben chiusi in sacchi in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore. E' vietato il conferimento di detti residui nei contenitori dei rifiuti nelle prefestive. E' facoltà dell'Amministrazione comunale di determinare in alternativa, con ordinanza del Sindaco, altri orari o giornate di divieto, anche per ragioni contingenti e temporanee;

e) Gli occupanti o i detentori degli insediamenti comunque situati al di fuori dell'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio di nettezza urbana, provvedendo al conferimento dei rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini.

ART. 22: DIVIETI

1) E' vietato depositare al suolo o all'interno del contenitore rifiuti sciolti e liquidi di qualsiasi sorta. Le sostanze putrescibili devono essere contenute in involucri protetti che ne evitino la dispersione.

2) E' vietato immettere nei contenitori dei rifiuti urbani i rifiuti speciali non assimilati, quelli tossici e nocivi, quelli pericolosi e quelli per i quali sia stata attivata la raccolta differenziata.

3) E' vietato depositare i rifiuti nel contenitore quando il loro volume sia tale da impedire la chiusura del coperchio. E' altresì vietato abbandonare i rifiuti nei pressi del contenitore. Nel caso di esaurimento della capacità di accoglimento del contenitore, il produttore conserva i rifiuti medesimi nel luogo di produzione sino allo svuotamento del contenitore da parte del servizio. Quando tale situazione non risulti eccezionale, l'utente avverte per iscritto il competente Ufficio comunale che verifica e comunica i provvedimenti adottati nei successivi quindici giorni.

4) E' vietato immettere nei contenitori i rifiuti interni ingombranti indicati nell'art. 23 del presente Regolamento, nonché i rifiuti derivanti da potatura e sfalcio di cui all'art. 24 del presente Regolamento.

ART. 23: MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INTERNI INGOMBRANTI

I rifiuti interni ingombranti provenienti dalle abitazioni o da altri insediamenti civili in genere, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, devono essere conferiti direttamente nei contenitori collettivi posti nel centro di conferimento diretto, negli orari e giorni prestabiliti.

ART. 24: TRASPORTO DEI RIFIUTI

1) Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie secondo i principi generali di cui all'art. 5 del presente Regolamento.

2) I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico. Con ordinanza del Sindaco possono essere disposti divieti di fermata o di sosta in prossimità dei contenitori onde permettere l'operazione di svuotamento.

3) Il trasporto dei rifiuti dovrà avvenire evitando ogni possibile dispersione. Qualora ciò si verifici, il gestore è tenuto al totale recupero di quanto disperso, alla conseguente

pulizia ed al rimborso di ogni danno eventualmente causato dalla dispersione.

ART . 25: DIVIETO DI CERNITA

I rifiuti depositati nei contenitori diventano di proprietà comunale ed fr proibito rovistarli e sottraine materiali di qualsiasi specie.

CAPO III : NORME RELATIVE AI RIFIUTI PERICOLOSI

ART. 26 : RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

1) i rifiuti urbani pericolosi provenienti dalle abitazioni devono essere conferiti nei contenitori appositamente predisposti, nei termini seguenti:

a) Pile: devono essere riconsegnate presso gli esercizi commerciali alla vendita, che dispongono delle apposite cassette raccoglitrice, oppure negli appositi contenitori predisposti dal Comune in idonee sedi;

b) Prodotti farmaceutici devono essere immessi esclusivamente li appositi contenitori installati presso le farmacie, ovvero in installati dal Comune in luoghi idonei;

2) rifiuti pericolosi etichettati con il simbolo T vanno conferiti in contenitori speciali, predisposti per il fine specifico.

3) I fanghi di depurazione devono essere smaltiti tramite Ditte abilitate, appositamente incaricate rispettivamente dal Comune o dalle Imprese private, a seconda della competenza.

4) Resta a carico del gestore del servizio la periodica raccolta e lo smaltimento definitivo.

5) Le batterie-accumulatori al Pb dovranno essere smaltite dal detentore attraverso il consorzio obbligatorio previsto dall'art. 9 quinquies del D.L. 9.9.1988 n. 397 convertito in Legge 8.11.1988 n. 475.

ART. 27 : RIFIUTI SPECIALI, TOSSICI E NOCIVI

1) I produttori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, di rifiuti speciali tossici e nocivi, sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilati ed a provvedere ad un loro adeguato e distinto smaltimento in osservanza delle specifiche norme contenute nel D.P.R. n. 915/82 e successive modifiche ed integrazioni e relative norme tecniche applicative, nonché alle disposizioni regionali e provinciali.

2) Detti rifiuti dovranno essere stoccati separatamente da ogni altro rifiuto prodotto, mantenendo distinto e separato stoccaggio per ogni frazione di rifiuto in relazione ai trattamenti intermedi previsti (inertizzazione, termodistruzione, ecc. e/o all'avvio ad impianti di discarica di tipo particolare).

3) E' tassativamente vietata l'immissione dei rifiuti di cui trattasi nei contenitori destinati ad accogliere rifiuti speciali assimilati agli urbani.

ART. 28: CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI, TOSSICI E NOCIVI

E' fatto obbligo ai produttori di rifiuti speciali e di rifiuti speciali tossici e nocivi di accertare preventivamente al conferimento ed alla sottoscrizione di contratti, che le imprese o ditte di cui intendano avvalersi per il trasporto e/o smaltimento dei rifiuti prodotti risultino debitamente autorizzate dalla competente autorità regionale o provinciale.

CAPO IV : INCENTIVAZIONE DEL RECUPERO DI MATERIALI RIUTILIZZABILI

ART. 29 : PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ INTESE AL CONFERIMENTO DIFFERENZIATO DEI RIFIUTI ED ALLA MINOR PRODUZIONE

1) Il Comune promuove la ricerca applicata, la riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani al fine di favorire la selezione dei materiali ed istituisce forme di raccolta differenziata dei rifiuti da destinarsi al recupero, riciclaggio, alla produzione di energia, fissando le relative modalità nel rispetto di adeguati principi di tutela igienico - sanitaria per l'ambiente, la cittadinanza e gli operatori addetti, tenendo conto altresì dell'esigenza di incentivare il conseguimento degli obiettivi dei Consorzi Obbligatori per il riciclaggio dei contenitori ed imballaggi per liquidi in vetro, metallo e plastica di cui all'art. 9 quater della legge n. 475/1988.

2) Il Comune individua e promuove le iniziative di carattere educativo e motivazionale assunte per la sensibilizzazione ed il coinvolgimento dei cittadini rispetto alla minor produzione di rifiuti ed al conferimento differenziato degli stessi.

ART. 30 : CONFERIMENTO DIFFERENZIATO DEI MATERIALI DESTINATI AL RICICLO

1) Nelle more della complessiva riorganizzazione di cui all'ultimo comma del precedente art. 29, restano attivate, in forma sperimentale, le forme di raccolta differenziata per carta, vetro, plastica e lattine di alluminio già istituite all'interno delle zone di raccolta dei rifiuti urbani.

2) I rifiuti in vetro, plastica, carta e lattine in alluminio devono essere conferiti in appositi

contenitori forniti dal Servizio. Tali contenitori sono dislocati sul territorio Comunale tenendo conto della densità abitativa e della quantità media dei rifiuti prodotta, e di regola sono allocati nella stessa piazzola o area in cui insistono i contenitori per i rifiuti urbani interni.

3) I contenitori di cui al comma precedente sono diversi per ognuno dei rifiuti indicati. In ogni caso, i contenitori devono essere contrassegnati con istruzioni scritte e colori diversi, in modo da agevolare il conferimento.

CAPO V : NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

ART. 31: DEFINIZIONE

Per rifiuti urbani esterni si intendono i rifiuti di qualsiasi natura o provenienza giacenti sulle strade od aree pubbliche o aree e strade private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua.

ART. 32: MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

1) I servizi inerenti alla raccolta, all'allontanamento ed al trasporto nei contenitori all'uopo allestiti dal gestore del servizio nel centro di raccolta collettiva dei rifiuti urbani esterni, sono svolti dal Comune mediante propria entità gestionale.

2) Raccolta ed allontanamento dei residui di sfalcio e potatura derivanti dalla manutenzione dei parchi e giardini pubblici, dei viali alberati e degli spazi verdi di arredo stradale, sono pure svolti dal Comune anche mediante appalto ad imprese private o mediante convenzioni con associazioni od organi del volontariato.

3) Il servizio di raccolta, di trasporto e di trattamento dei rifiuti prodotti sulle rive dei fiumi e simili, nonché delle scarpate ferroviarie, delle scarpate di strade provinciali e statali esistenti nell'ambito del territorio comunale, è a carico degli Enti competenti o dell'eventuale concessionario.

4) La frequenza e le modalità dei servizi di spazzamento sono stabilite con ordinanza del Sindaco in relazione alle tendenze, ai bisogni ed alle tecnologie adottate per ogni singolo settore, garantendo il rispetto delle norme di cui all'art. 5 del presente Regolamento.

5) Alle attività ordinarie inerenti allo smaltimento dei rifiuti esterni, si provvede attraverso il servizio di spazzamento che viene svolto sull'intero territorio comunale.

ART. 33: CESTINI STRADALI

- 1) Nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento, il Comune provvede all'installazione, alla manutenzione e alla sostituzione dei cestini stradali per la carta e prodotti similari.
- 2) I cestini stradali vengono svuotati dagli operatori addetti allo spazzamento stradale con periodicità stabilita per ciascuna zona interessata.
- 3) E' vietato conferire nei cestini stradali o in prossimità di essi i rifiuti interni e quelli ingombranti.

ART. 34: SPAZZAMENTO DELLE FOGLIE

- 1) Lo spazzamento delle foglie viene eseguito nelle superfici delle strade, piazze e viali circoscritti da alberature pubbliche, ricadenti nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento.
- 2) Lo spazzamento delle foglie viene eseguito dagli operatori addetti allo spazzamento.

ART. 35: PULIZIA DELLE AREE PRIVATE

- 1) I luoghi di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte di uso privato, i terreni non edificati devono essere tenuti puliti dai rispettivi proprietari o conduttori.
- 2) In caso di inadempienza, il Sindaco con propria ordinanza intima la pulizia delle aree o fabbricati. Nel caso di ulteriore inosservanza, il servizio Comunale provvede alla pulizia rimettendone i costi ai proprietari o conduttori.

ART. 36: CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI

Chiunque effettui operazioni di carico, scarico, trasporto di merci e materiali o vendita di merce in forma ambulante, non deve abbandonare i rifiuti sull'area pubblica. In ogni caso, ad ogni operazione ultimata, deve provvedere alla pulizia dell'area medesima.

ART. 37 : AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI

- 1) Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico è tenuto, sia quotidianamente che al cessare dell'intervento edilizio, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.

2) Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi tipo.

ART. 38: PULIZIA DEI TERRENI NON EDIFICATI

1) I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque sia l'uso o la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti di qualsiasi natura, ivi compresi quelli abbandonati anche da terzi.

2) A tale scopo le aree private urbane debbono essere opportunamente recintate, munite dei necessari canali di scolo e di ogni altra opera idonea ad evitare qualsiasi forma d'inquinamento del suolo e l'immissione di rifiuti da parte di terzi.

3) In caso di abbandono di rifiuti su dette aree anche ad opera di terzi, il proprietario in solido con chi eventualmente abbia la disponibilità del terreno, sarà obbligato con ordinanza, previa diffida alla riduzione in pristino, all'asporto ed all'idoneo smaltimento dei rifiuti abusivamente immessi.

ART. 39 : PULIZIA DEI MERCATI

1) I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso o al dettaglio, su aree coperte o scoperte, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, debbono mantenere il suolo da essi occupato e l'area attorno ai rispettivi posteggi sgombri da rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività o conseguenti alla attività stessa, conferendo gli stessi nei punti di raccolta indicati dal Comune, purché assimilati ai rifiuti urbani.

2) Entro la giornata di svolgimento del mercato, il gestore del servizio provvederà alla raccolta dei rifiuti di cui al punto 1).

ART. 40 : AREE ESTERNE A PUBBLICI ESERCIZI

1) I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico, come caffè, alberghi, ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area da essi occupata provvedendo a fornire i locali e le aree di appositi cestini raccoglitori.

2) Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi, le cui aree esterne per la particolare attività esercitata, quali vendita di pizze al taglio, bibite in lattina o gelaterie chioschi stagionali e simili, risultino ordinariamente imbrattate dai residui ed involucri delle merci vendute.

3) I rifiuti così raccolti vanno conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi

urbani interni.

4) All'orario di chiusura l'area in dotazione o comunque antistante deve risultare perfettamente ripulita.

ART. 41 : MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

Fermi restando gli obblighi relativi all'eventuale assoggettamento alla tassa giornaliera di cui all'art. 26 del Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, etc. o manifestazioni di tipo culturale e, sportivo etc. su strade, piazze ed aree pubbliche anche senza finalità di lucro, sono tenuti a comunicare al gestore del servizio il programma delle iniziative e, dopo l'uso, a provvedere direttamente alla pulizia delle aree occupate provvedendo all'asporto dei rifiuti abbandonati dai frequentatori delle manifestazioni ed al conferimento degli stessi, con le modalità stabilite nel presente Regolamento, nei punti preventivamente concordati con il Comune e con il gestore del servizio.

ART. 42 : CADITOIE E CUNETTE STRADALI

E' vietato gettare spazzatura, materiali ed oggetti di qualsiasi genere, nonché versare acque pudride, liquidi tossici e nocivi nelle caditoie e lungo le cunette stradali.

ART. 43 : ANIMALI

1) I proprietari o le persone momentaneamente incaricate della loro custodia, debbono impedire che l'animale sporchi, con deiezioni e liquidi organici, le aree pubbliche o di uso pubblico.

2) E' comunque fatto obbligo ai proprietari e alle persone momentaneamente incaricate della custodia, di provvedere immediatamente alla completa pulizia ed asportazione delle deiezioni.

ART. 44 : SGOMBERO DELLA NEVE

1) In caso di nevicata il Comune, anche per mezzo di appalto a ditta specializzata, provvedere a mantenere e/o ripristinare il traffico

veicolare o pedonale mediante:

- a) rimozione e sgombero delle sedi stradali carreggiabili, degli incroci e degli spiazzi prospicienti gli uffici pubblici ed i luoghi di pubblico interesse;
- b) lo spargimento di cloruri o di consentite miscele criodrate per dissolvere neve o ghiaccio.

2) E' fatto obbligo agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via dello spalamento della neve dai marciapiedi per l'intera lunghezza degli stessi e per tutto il fronte degli stabili da essi occupato.

ART. 45 : ABBANDONO DI RIFIUTI

1) E' vietato gettare, versare e depositare sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido ed in genere materiali di rifiuto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti.

2) Il medesimo divieto vale anche per le superfici dei corsi d'acqua, dei canali, dei fossati, degli argini, delle sponde nonché, i cigli delle strade.

3) In caso di abbandono di rifiuti su aree pubbliche o di uso pubblico, gli addetti al servizio di polizia urbana preposti alla impressione di violazioni, provvederanno ad identificare il responsabile il quale dovrà procedere alla rimozione dei rifiuti, ferme restando le sanzioni previste.

4) in caso di inottemperanza il Sindaco adotta ordinanza a carico dei contravventori fissando un termine, trascorso il quale inutilmente, provvederanno alla rimozione dei rifiuti gli addetti al servizio pubblico raccolta rifiuti con spesa a carico degli inadempienti.

ART. 46 : ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

1) Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento di rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente i Ministri della Sanità e dell'Ambiente e la competente autorità regionale.

2) Restano salvi i poteri degli organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.

CAPO VI : ALTRI TIPI DI RIFIUTI

ART. 47 : RIFIUTI CIMITERIALI

1) I rifiuti prodotti all'interno dei cimiteri derivano da :

- a) ordinaria attività cimiteriale;
- b) esumazioni ed estumulazioni ordinane;
- c) esumazioni ed estumulazioni straordinarie.

2) Ai sensi dell'art.85, comma 2, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e vista la Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.6.93, tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale di cui alle precedenti lettere b) e c) sono equiparati a rifiuti speciali.

3) I rifiuti di cui alla lettera a) del precedente comma 1) sono considerati urbani a tutti gli effetti e devono essere stoccati in Cassonetti per rifiuti solidi urbani sistemati in aree all'interno o all'esterno del cimitero.

Rientrano tra essi, in particolare, i fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rottami e materiali lapidei, i rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse.

4) I rifiuti di cui alla lettera b) del precedente comma 1), quali i resti lignei e i resti di indumenti del feretro, devono essere raccolti separatamente ed avviati all'incenerimento in impianto idoneo, oppure reinterrati e, solo in casi eccezionali, avviati in discarica adeguata, previo benestare del responsabile sanitario che assiste i operazioni.

5) I rifiuti di cui alla lettera c) del precedente comma 1) non possono essere avviati in discarica di prima categoria, ma esclusivamente alla termodistruzione, oppure al reinterro nello stesso cimitero.

6) In ogni caso, i rifiuti metallici, le pellicole di zinco poste a protezione esterna del feretro destinato alla inumazione o alla cremazione, i rifiuti piombosi o simili, devono essere raccolti separatamente, opportunamente disinfettati e stoccati in appositi contenitori di materiale lavabile e impermeabile munito di coperchio, sistemati in apposita area all'interno del cimitero.

7) Il trasporto dei rifiuti cimiteriali, con esclusione di quelli assimilati agli urbani, deve avvenire con idoneo mezzo chiuso e con caratteristiche simili a quelli per i rifiuti ospedalieri. I mezzi ed i contenitori devono comunque essere puliti e disinfettati al termine del servizio.

8) La raccolta differenziata, lo stoccaggio provvisorio e ogni altro adempimento previsto dal presente articolo sono curati dal responsabile del servizio di custodia del cimitero.

ART. 48 : SPOGLIE ANIMALI

Le spoglie animali abbandonate sulle strade, sulle aree pubbliche o private ad uso pubblico, sulle rive dei fiumi, corsi d'acqua in genere, laghi, di qualunque natura esse siano, devono essere rimosse a cura del servizio all'uopo preposto e avviati allo smaltimento secondo le norme previste dal D.P.R. 8.2.1954 n. 320 e dal Decreto Legislativo 14.12.1992 n. 508.

Il servizio, previo intervento del Veterinario dell'Azienda Servizi Sanitari, viene svolto da Ditte specializzate appositamente incaricate.

ART. 49 : SIRINGHE

1) In caso di necessità viene effettuata la raccolta delle siringhe tramite operatori addestrati, dotati di indumenti protettivi e di idonee attrezzature. In particolare, devono essere loro forniti guanti speciali a prova di taglio e perforazione, pinze con leva di comando, contenitore rigido con chiusura

ermetica.

2) Le siringhe raccolte, da considerarsi rifiuti speciali potenzialmente infetti, vengono trattate e smaltite da ditte autorizzate.

CAPO VII : TRASPORTO DEI RIFIUTI

ART. 50 : AUTOMEZZI

1) Il trasporto dei rifiuti al luogo dello smaltimento è effettuato con automezzi speciali del tipo compattatori, dotati di idonei accorgimenti tecnici adatti al più funzionale espletamento del servizio, senza dispersione dei rifiuti ed emanazione di polveri o di cattivi odori.

2) Per le zone del territorio comunale che non permettono il transito di automezzi ingombranti, il gestore del servizio utilizza automezzi di più modeste dimensioni, dotati, per quanto possibile, degli stessi accorgimenti tecnici di cui al comma precedente.

3) Con ordinanza del Sindaco possono essere disposti divieti di sosta o di fermata in prossimità dei contenitori di rifiuti, onde permetterne la raccolta. Tali divieti sono limitati agli orari stabiliti per la raccolta.

CAPO VIII : SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

ART. 51 : MODALITÀ DELLO SMALTIMENTO

1) Lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati conferiti al gestore del servizio avviene a cura della Comunità Montana della Carnia.

2) Il riciclaggio dei contenitori ed imballaggi per liquidi in vetro, metallo e plastica oggetto della raccolta differenziata, avviene avvalendosi dell'opera dei consorzi obbligatori istituiti dall'art. 9 quater, comma 2, del D.L. 9 settembre 1988 n. 397 convertito in legge 9 novembre 1988 n. 475, a seguito di convenzioni aventi i contenuti indicati nell'art. 7 comma 2 del Decreto del Ministro dell'Ambiente 29 maggio 1991.

3) I restanti materiali oggetto della raccolta differenziata vengono conferiti a ditte specializzate per il loro riutilizzo o smaltimento finale.

CAPO IX : NORME ATTE A GARANTIRE UN DISTINTO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI E SPECIALI TOSSICO-NOCIVI

ART. 52 : GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI

1) Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.P.R. 915/82, allo smaltimento dei rifiuti speciali non

assimilati agli urbani, anche tossici e nocivi, sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi, nei seguenti modi:

- a) procedere direttamente e, ove richiesta, previa autorizzazione nell'ambito dell'impresa, allo smaltimento dei rifiuti speciali, inclusi quelli tossici e nocivi, fornendo le informazioni di cui all'art. 11, comma 2 del D.P.R. 915/82;
 - b) affidare a terzi, autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti, il trattamento dei rifiuti medesimi;
 - c) Conferire, nei limiti della capacità di trattamento, i rifiuti ai servizi pubblici integrativi eventualmente istituiti dal Comune, tramite apposita convenzione, così come previsto dall'art. 39, comma 2, della legge 146/94.
- 2) La convenzione di cui al punto c) del precedente comma deve contenere, tra l'altro, l'obbligo della raccolta differenziata ove tecnicamente possibile.
- 3) Nel caso di smaltimento nell'ambito dell'impresa, questa deve ottenere l'apposita autorizzazione di cui all'art. 10 del D.P.R. 915/82 e deve fornire le informazioni di cui all'art. 11 comma 2 del medesimo decreto.
- 4) Lo stoccaggio dei rifiuti speciali tossici e nocivi avviene con osservanza delle norme contenute nel D.P.R. 915/82 e L.R. n. 30/87 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 53 : OBBLIGHI DEI PRODUTTORI

- 1) I produttori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani e speciali tossico-nocivi devono tenere separati tali rifiuti dagli altri. Essi devono essere stoccati separatamente in appositi contenitori, in modo che si possa provvedere ad un loro adeguato e separato smaltimento.
- 2) I contenitori devono avere chiusure ermetiche e devono essere sistemati in locali riparati e asciutti.
- 3) Lo smaltimento dei rifiuti di cui al presente articolo avviene in osservanza delle norme contenute nel DPR 915/82 e relative norme tecniche applicative, nonché della legge n. 475 del 1988 nel testo vigente.

ART. 54 : SMALTIMENTO DEI VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI

Ai sensi dell'art. 15 del DPR 915/82, i veicoli a motore, i rimorchi e simili, devono essere conferiti obbligatoriamente agli appositi centri di raccolta autorizzati.

ART. 55 : FANGHI DI DEPURAZIONE

1) Ai sensi dell'art. 3 comma 2 del DPR 915/82, i residui dell'attività di trattamento dei rifiuti e quelli derivanti dalla depurazione degli effluenti di cui all'art. 2, comma 4 n. 5, del medesimo Decreto, sono smaltiti obbligatoriamente dal Comune qualora derivino dalla depurazione di acque di scarico urbane o dallo smaltimento dei rifiuti urbani.

2) I fanghi non tossici e nocivi, stabilizzati e palabili, di cui al presente articolo sono smaltiti in discarica controllata previa analisi chimica per la classificazione.

CAPO X : PRINCIPI SULLA GESTIONE DEL SERVIZIO

ART. 56 : PRINCIPI FONDAMENTALI

1) La gestione del servizio di nettezza urbana si conforma ai principi contenuti nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994. (Gazz.Uff.n.43)

2) In particolare la gestione del servizio deve:

- a) essere ispirata al principio di uguaglianza dei rifiuti dei cittadini;
- b) garantire parità di trattamento a parità di condizioni del servizio prestato;
- c) ispirarsi a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità;
- d) garantire una erogazione continua, regolare e senza interruzioni;
- e) garantire la partecipazione e l'accesso dei cittadini alla prestazione del servizio, ai sensi del Capo III della legge 8 giugno 1990, n.124, e della legge 7 agosto 1990, n.241.

ART. 57 : INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI ALL'UTENTE

1) Il Comune garantisce la più ampia e immediata informazione agli utenti tramite l'ufficio tributi. Detto ufficio riceve i reclami e le proposte dei cittadini, provvedendo entro 30 giorni a fornire risposte al richiedente ovvero trasmettendo tempestivamente agli organi competenti le segnalazioni ricevute.

2) Il Comune, anche con l'apporto delle Associazioni ambientaliste e culturali, della scuola e di esperti interni ed esterni, attua programmi di educazione e di comunicazione ambientale per garantire la partecipazione degli utenti, per far crescere una consapevolezza diffusa sull'ambiente, per ottenere la piena collaborazione dei cittadini nella gestione dei rifiuti e in generale nella conservazione dell'ambiente.

CAPO XI : CONTROLLI - SANZIONI

ART. 58 : CONTROLLI

1) Ai sensi dell'art. 104, comma 2, del DPR 24 luglio 1977, n. 616 e dell'art. 7 del DPR n. 10 settembre 1982, n. 915 e dall'art. 23 della L.R. n.ro 30/1987, le Province sono preposte al controllo dello smaltimento dei rifiuti.

2) Rimangono valide le competenze della vigilanza urbana sulla base delle norme legislative e dei regolamenti comunali.

ART. 59 : SANZIONI

1) Le violazioni al presente Regolamento, ove non si concretizzino ipotesi di altro illecito perseguibile penalmente, sono punite con le sanzioni amministrative previste dal Titolo V° del DPR 10 settembre 1982, n.915, artt.24 e seguenti o specifiche norme regionali.

2) Alle attività di accertamento e irrogazione delle sanzioni amministrative di cui sopra, si applicano le disposizioni di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3) Nei confronti di chiunque non ottemperi alle ordinanze sindacali emesse nei casi eccezionali e di urgente necessità di cui all'art. 12 del DPR n. 915/1982, si applicano le pene e le ammende previste dall'art. 29 del citato DPR n.915/1982.

4) Nei confronti dei titolari degli enti e imprese che effettuano lo smaltimento dei rifiuti senza autorizzazione o non osservano le prescrizioni previste, si applicano le pene e le ammende di cui agli artt. 25,26 e 27 del DPR n. 915/1982.

5) Per le violazioni al presente Regolamento, le somme da pagare per la definizione immediata, ai sensi della Legge 689/81, sono stabilite nelle misure sotto elencate, da ritenersi quali limiti minimo e massimo:

a) uso improprio dei contenitori, conferimento in sacchetti non chiusi, mancata chiusura degli sportelli del contenitore: Lire 10.000. -100.000;

b) conferimento nei contenitori di rifiuti sciolti e/o sostanze liquide: Lire 100.000. - 1.000.000.;

c) conferimento nei contenitori di materiali voluminosi non minuzzati : Lire 100.000. - 1.000.000.;

d) deposito di rifiuti all'esterno dei contenitori: Lire 50. 000. - 500. 000.;

e) conferimento nei contenitori dei rifiuti soggetti a raccolta diretta: Lire 200.000.-2.000.000.;

f) conferimento dei rifiuti interni ingombranti in giorni ed orari diversi da quelli stabiliti: Lire 200.000.- 1 .000.000;

g) conferimento dei rifiuti interni ingombranti in modo tale da costituire intralcio od ostacolo alla circolazione: Lire 50.000. - 500.000;

h) cernita, rovistamento e recupero dei rifiuti conferiti nei contenitori: Lire 10.000.-100.000.;

i) conferimento in modo improprio dei rifiuti urbani pericolosi: Lire 200.000. -2.000.000.;

l) mancata pulizia delle aree pubbliche in concessione o in uso temporaneo: Lire 100.000.-1. 000.000.;

m) abbandono sul suolo pubblico di carte, biglietti, barattoli, bottiglie, ecc.: Lire 10.000.-1.000.000.;

n) mancata pulizia del suolo pubblico da rifiuti generati da operazioni di carico o scarico, caduta materiali da veicoli anche durante il trasporto: Lire 200.000. - 1.000.000.;

o) mancata pulizia delle aree pubbliche occupate da cantieri: Lire 200.000.-2.000.000.;

p) mancata pulizia di aree scoperte private: Lire 100.000.-1.000.000.;

q) mancata pulizia del suolo attorno ai posti di vendita fissa o ambulante: Lire 100.000.-1.000.000.;

r) mancata pulizia aree esterne a pubblici esercizi: Lire 100.000.-1.000.000.;

s) scarichi abusivi su aree pubbliche o di uso pubblico:

- se trattasi di rifiuti urbani: Lire 100.000. -1.000.000.;

- se trattasi di rifiuti speciali assimilati: Lire 200.000. -1.000.000.;

- se trattasi di rifiuti tossici e nocivi, si applicano le pene e ammende di cui all'art. 24 del DPR n. 915/1982

t) mancato asporto delle deiezioni dei cani: Lire 10.000 -100.000.

u) mancato spalamento della neve dai marciapiedi da parte dei proprietari degli edifici fronteggianti la pubblica via: Lire 10.000.-100.000.

CAPO XII : DISPOSIZIONI FINALI

ART. 60 : OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI DEI REGOLAMENTI COMUNALI

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento, si applicano le norme di cui al DPR 10 settembre 1982, n. 915, alla deliberazione del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984, modificata ed integrata con deliberazione dello stesso Comitato Interministeriale 13 dicembre 1984, nonché quanto previsto dai Regolamenti comunali di igiene e sanità e di polizia urbana e delle leggi e disposizioni regionali inerenti i rifiuti solidi urbani ed assimilati.

ART. 61 : EFFICACIA DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1) Il presente Regolamento, dopo le approvazioni di legge e la pubblicazione all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, entra immediatamente in vigore.

2) Ogni disposizione contraria o incompatibile con il presente Regolamento si deve intendere abrogata.

ALLEGATO A

Rifiuti speciali assimilari ai rifiuti urbani

- rifiuti speciali indicati al n. 1, punto 1.1.1., lettera a), della deliberazione del 27-7-1984, del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del DPR 10-9-1982, n. 915, e precisamente quelli che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o comunque, siano costituite da manufatti e materiali simili a quelli elencati nel seguito a titolo esemplificativo:
- imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno metallo e simili);
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, pallets;
- accoppiati quali carta plastificata, carta metalizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metalizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil-pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui all'art. 7, primo comma, punto 1.2 del presente Regolamento;
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
- moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- gli accessori per l'informatica.

ALLEGATO B

Classificazione dei rifiuti speciali in tossici e nocivi.

Sono rifiuti tossici e nocivi i rifiuti speciali di cui all'art. 2, quarto comma, punti 1), 2), e 5) del Decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982:

1) che contengono una o più delle sostanze indicate nella tabella 1.1 di cui alla Deliberazione 27.07.1984 del Comitato Interministeriale, in concentrazioni superiori ai valori di concentrazione limite (CL) indicati nella tabella stessa e/o una o più delle altre sostanze appartenenti ai 28 gruppi di cui all'allegato al D.P.R. 915/82 in concentrazioni superiori ai valori di CL ricavati dall'applicazione dei criteri generali desunti dalla tabella 1.2. di cui alla già citata deliberazione del Comitato Interministeriale. Qualora un rifiuto contenga due o più sostanze di cui al sopraccitato allegato, ciascuna in concentrazione inferiore alla corrispondente CL, sarà classificato come tossico e nocivo se la sommatoria dei rapporti tra la concentrazione effettiva di ciascuna sostanza e la rispettiva CL risulta maggiore di 1. Nel calcolo della sommatoria non si terrà conto delle sostanze presenti nei rifiuti in concentrazioni inferiori a 1/100 delle rispettive CL.

2) che figurano nell'elenco 1.3 di cui alla Deliberazione 27.07.1984 del Comitato Interministeriale, provenienti da attività di produzione o di servizi, salvo che il soggetto obbligato dimostri che i rifiuti non sono classificabili tossici e nocivi ai sensi del precedente punto 1.

